



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere

Oggetto:

Opposizione esattoriale
a cartelle per recupero di
revocati benefici fondo
solidarietà e domanda
accessoria per
conseguimento ulteriori
benefici

Ud. pu 27 maggio 2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6842/2024 R.G. proposto da:

██████████ ████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale
è domiciliata per legge;

-ricorrente principale-

-resistente al ricorso incidentale-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
nella persona del Procuratore dello Stato TOMMASO MARSH, presso il
cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;

-resistente al ricorso principale-

-ricorrente incidentale-

nonché contro



AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PALERMO (ADER), già RISCOSSIONE SICILIA, COMITATO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI, MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' DELLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTURA DI PALERMO;

██ S.P.A. (██████████ S.P.A.)

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1532/2023 depositata il 08/09/2023;

udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;

udito il Procuratore Generale, Dott. Mauro Vitiello, che, richiamate le conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;

uditi i Difensori delle parti, che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive richieste.

FATTI DI CAUSA

1. ██████████ conveniva dinanzi al Tribunale di Palermo il Ministero dell'Interno, ██████████ S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A., chiedendo l'annullamento delle cartelle di pagamento nn. 296 2018 004 202 53 65 000 e 296 2018 004 20252 64 000, con le quali le veniva intimata la restituzione della somma di euro 100.000, nonché della delibera n. 794/2017 del Comitato di solidarietà, che respingeva la sua domanda di accesso al Fondo ex legge n. 512/1999. Domandava altresì la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento del saldo del risarcimento (già liquidato in sede civile) riconosciute per l'omicidio di matrice mafiosa del coniuge ██████████

Si costituiva il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. Si costituiva altresì Riscossione Sicilia S.p.A.



eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, l'infondatezza delle pretese. [REDACTED] S.p.A. veniva dichiarata contumace.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4323/2020, rigettava le domande, ritenendo legittimi il diniego di accesso al Fondo ed il procedimento amministrativo di revoca, sul presupposto della mancata estraneità della vittima agli ambienti criminali, e condannava la [REDACTED] alle spese di lite.

Avverso tale pronuncia, la [REDACTED] proponeva appello.

Si costituivano il Ministero dell'Interno e Riscossione Sicilia S.p.A. per chiedere il rigetto del gravame, mentre [REDACTED] S.p.A. veniva dichiarata contumace.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1532/2023, in parziale riforma della decisione impugnata, accoglieva l'appello limitatamente all'opposizione all'esecuzione, dichiarando l'insussistenza del diritto degli enti appellati a procedere al recupero delle somme già erogate e, per l'effetto, annullava le cartelle di pagamento impugnate; rigettava l'appello avverso la reiezione della domanda di condanna delle appellate al pagamento del saldo del risarcimento; disponeva, altresì, la compensazione delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] articolando tre motivi di ricorso.

Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, a sua volta articolato in più profili tra loro connessi.

[REDACTED] s.p.a. e ADER (già riscossione Sicilia), pur intimata, non hanno svolto difese, allo stesso modo delle altre amministrazioni di cui in epigrafe.



Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.

All'odierna udienza pubblica il Procuratore Generale e il Difensore delle parti hanno concluso come sopra precisato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha esaminato due questioni: da un lato, la questione del diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento del residuo risarcimento dal Fondo; dall'altro, la questione della legittimità della pretesa restitutoria dell'Amministrazione per le somme già erogate.

Quanto alla prima questione, la corte di merito ha confermato il rigetto della domanda di pagamento del saldo, ritenendo corretta l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 122 del 2016, in quanto riferita alle istanze non ancora definite. La corte di merito - dopo aver qualificato la domanda proposta nel 2015 come procedimento pendente alla data di entrata in vigore della novella, con conseguente applicazione della sopravvenuta norma sul requisito della totale estraneità agli ambienti delinquenziali - ha ritenuto tale requisito insussistente, sulla base delle risultanze dei giudicati penali, che deponevano per una situazione di contiguità della vittima al contesto mafioso; ed ha pertanto confermato il diniego del beneficio ulteriore.

Diversamente, con riguardo alla domanda di opposizione alle cartelle esattoriali, la corte di merito ha accolto il gravame della ████████ affermando che le erogazioni disposte nel 2005 e nel 2008 costituivano esiti di procedimenti ormai definiti e, come tali, non suscettibili di revoca. Muovendo dall'interpretazione dell'art. 15 della legge n. 122 del 2016, la corte territoriale ha circoscritto l'applicazione della disciplina sopravvenuta alle sole pratiche non ancora esitate, escludendo che essa potesse incidere su provvedimenti favorevoli già



emessi e consolidati. Ha quindi affermato l'irripetibilità delle somme già corrisposte e l'illegittimità delle cartelle di pagamento emesse per il loro recupero.

In estrema sintesi, la corte territoriale, da un lato, ha confermato il diniego del saldo sulla base della disciplina sopravvenuta applicabile al procedimento ancora pendente, ma, al contempo, ha affermato la stabilità degli effetti delle pregresse erogazioni, ritenute non più suscettibili di essere rimesse in discussione.

2. [REDACTED] articola in ricorso tre motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia << Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.) - Nullità della sentenza per violazione di Motivazione in quanto motivata per relazionem [sic]. Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.) : - Violazione e falsa applicazione dell'art.4 comma 3, L.512/99, come riformata dalla L.122/2016, per insussistenza nella fattispecie delle relative cause o condizioni soggettive ostative di accesso al Fondo; sulla "totale estraneità" della vittima [REDACTED] da ambienti delinquenti; - Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc per errata valutazione delle prove acquisite in giudizio la violazione delle disposizioni normative (artt. 115 e 116 c.p.c.) è apprezzabile nei limiti del vizio di motivazione in quanto emerge direttamente dalla lettura della sentenza>>>, nella parte in cui la corte territoriale ha escluso il suo diritto di accesso al Fondo, ritenendo la vittima non del tutto estranea ad ambienti mafiosi. Sostiene che tale conclusione si fonda su affermazioni generiche e non dimostrate, prive di riscontri concreti. Osserva che il [REDACTED] era incensurato, mai sottoposto a misure di prevenzione e non coinvolto in alcun procedimento, sicché difetterebbero del tutto elementi idonei a configurare una causa ostativa;

- con il secondo motivo denuncia << Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.) - Nullità della sentenza



per violazione di Motivazione in quanto motivata per relationem [sic]. Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.): - Violazione e falsa applicazione dell'art.4, come modificato della L.122/2016, illegittimo diniego accesso sulla domanda del dicembre 2015; - Violazione dell'art. 4, dell'art. 6 comma 4 e dell'art. 7-bis della L. 512/99 e violazione degli artt. 13 e 14 del regolamento attuativo del Fondo (DPR 60/2014) per irripetibilità delle somme previamente corrisposte in forza delle delibere del 2005 e del 2008; - violazione e falsa applicazione dell'art.113 cpc sull'obbligo giudiziale di decidere secondo diritto; - Violazione e falsa applicazione delle norme costituzionali, art. 3 e 97 Cost. e violazione dell'art. 11 delle Preleggi oltre che dell'art.1 del 1° protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti [sic] dell'Uomo (CEDU), sulla irretroattività delle norme di legge e sulla tutela del patrimonio e della "proprietà" oltre che del principio del "legittimo affidamento">>, nella parte in cui, secondo la tesi di parte ricorrente, la corte territoriale ha applicato retroattivamente la disciplina introdotta dalla L. n. 122/2016, negando il beneficio e incidendo su somme già riconosciute. In particolare, lamenta la qualificazione del rapporto in termini pubblicistici, applicando il principio *tempus regit actum*, mentre si tratterebbe di un rapporto paritetico fondato su un diritto soggettivo perfetto, non modificabile da norme sopravvenute. Pertanto, sostiene che le erogazioni già percepite non erano suscettibili di riesame e di revoca;

- con il terzo motivo denuncia << - Violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.) - Nullità della sentenza per violazione di Motivazione in quanto motivata per relationem [sic]. Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.) b) Violazione e falsa applicazione della L.512/99 art.4, *ratione temporis* applicabile; inapplicabilità dei requisiti "nuovi" introdotti mediante L.122 del 2016; - b) Violazione e falsa applicazione delle norme costituzionali, art.3 e 97 Cost. e violazione dell'art.11 delle Preleggi sulla irretroattività delle



norme di legge e sulla tutela del patrimonio e della <> oltre che del principio del legittimo affidamento; Violazione del Protocollo addizionale 1 della CEDU; -C violazione e falsa applicazione dell'art.113 cpc sull'obbligo giudiziale di decidere secondo diritto>>, nella parte in cui la corte territoriale ha negato il beneficio nonostante avesse già maturato, alla data della domanda del 2015, un diritto soggettivo perfetto, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge.

2. Il Ministero dell'Interno articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia <<Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, l. n. 122/2016; art. 4 l. 512/99, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.>>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto irripetibili le somme già erogate dal Fondo, sostenendo che la provvisionale non costituisce un beneficio definitivo, ma un'anticipazione del risarcimento complessivo. Osserva che l'amministrazione ha il dovere di riesaminare l'intera vicenda e di revocare le somme già corrisposte qualora emerga la mancanza dei requisiti necessari per l'accesso al Fondo, senza che possa rilevare la buona fede del percettore.

3. Preliminarmente: va affermata la tempestività del ricorso principale (notificato l'8 marzo 2024 a fronte di una sentenza pubblicata l'8 settembre 2023); va dato atto che le parti intimare risultano regolarmente evocate in giudizio e che è irrilevante, ai fini del decidere, il controricorso proposto dalla ricorrente principale nei confronti di una pretesa impugnazione incidentale di █████ S.p.A., non risultando tale atto agli atti di causa accessibili a questa Corte al momento della decisione, sicché la relativa difesa deve qualificarsi come priva di oggetto.

4. Il ricorso principale è infondato.

4.1. Inammissibile è il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione e per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la



valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta non totale estraneità della vittima agli ambienti delinquenziali.

L'inammissibilità consegue al fatto che il motivo, pur formalmente prospettato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si risolve nella sostanza in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e, segnatamente, del contenuto dei giudicati penali richiamati dalla sentenza impugnata.

Sennonché, secondo il costante orientamento di questa Corte, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente, consente di denunciare unicamente l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, e non già il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove, restando estranea al giudizio di legittimità ogni diversa rivisitazione del merito.

Nel caso di specie, la corte di merito ha fondato il proprio convincimento su riscontri oggettivi tratti dalle sentenze penali irrevocabili, alla luce del materiale istruttorio ivi valutato (ivi comprese intercettazioni), escludendo che il [REDACTED] potesse qualificarsi come vittima del tutto estranea al contesto criminale di riferimento.

Le censure della ricorrente, nel denunciare il travisamento delle prove e la mancata considerazione di elementi quali l'incensuratezza della vittima, tendono inammissibilmente a contrapporre una diversa lettura dell'interpretazione del contenuto dei giudicati penali e degli atti dei relativi procedimenti, come operata dal giudice di merito.

Il sindacato di legittimità è precluso non solo sulla valutazione delle prove, ma anche sull'interpretazione del contenuto dei giudicati penali e degli atti dei relativi procedimenti operata dal giudice di merito, che costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile, se, come nel caso in esame, sorretto da motivazione logica e non apparente

Il motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

4.2. Il secondo ed il terzo motivo - da esaminarsi congiuntamente per la evidente connessione esistente tra la denunciata applicazione



retroattiva della L. n. 122/2016 e la denunciata violazione del legittimo affidamento - non sono fondati.

Di seguito le ragioni.

In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente (secondo la quale le erogazioni del 2005 e 2008 avevano consolidato un diritto), occorre ribadire il principio, già affermato da questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 6895/2024), in base al quale la condanna provvisoria, assegnata in sede penale, non è suscettibile di passare in giudicato quanto alla sua quantificazione ed alla definitività del rapporto obbligatorio. Essa non costituisce titolo per un diritto quesito all'intera elargizione, ma rappresenta una mera anticipazione, che non preclude all'Amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti al momento della domanda di saldo definitiva, se non altro appunto quanto al diritto al saldo medesimo.

In secondo luogo, sempre contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la corte di merito non ha operato alcuna applicazione retroattiva illegittima. Al riguardo, occorre ribadire il principio, già affermato da questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 33676/2025), che l'estraneità ad ambienti mafiosi non è un requisito introdotto *ex novo* dalla novella del 2016, ma ha natura di prerequisito immanente allo scopo stesso della legge istitutiva n. 512/1999. La funzione della L. n. 122/2016 è stata dunque meramente chiarificatrice di un connotato intrinseco alla fattispecie legale, volto a impedire che il beneficio solidaristico statale sia destinato a soggetti inseriti nel medesimo contesto criminale da cui origina il fatto lesivo.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina introdotta dalla legge n. 122 del 2016, deducendo l'illegittimità di tale applicazione sotto il profilo della retroattività e della lesione del legittimo affidamento.

Senonché occorre qui ribadire il principio, già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 28820/2019; n. 28627/2023; n.



17987/2025), secondo cui il requisito della estraneità del soggetto leso agli ambienti delinquenziali costituisce elemento coessenziale alla ratio del Fondo di solidarietà, tale da impedire che il beneficio sia riconosciuto a soggetti inseriti nel contesto criminale dal quale origina l'evento lesivo.

La novella del 2016, lungi dall'introdurre un requisito del tutto nuovo, ha pertanto esplicitato e rafforzato un presupposto già desumibile dal sistema normativo.

In ogni caso, la disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016 prevede espressamente l'applicabilità del nuovo regime alle istanze non ancora definite alla data della sua entrata in vigore.

Nel caso di specie dal giudizio di merito risulta che la domanda di accesso al Fondo, presentata dalla ricorrente nel dicembre 2015, è stata definita soltanto nel novembre 2017, con la conseguenza che la corte territoriale ha correttamente ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta.

In merito, va precisato che la distinzione tra il titolo provvisorio e la successiva liquidazione definitiva comporta che quest'ultima richieda un nuovo accertamento (cfr. Cass. n. 25261/2024): beninteso, pur sempre ove il titolo conclusivo confermi la sussistenza dell'*an*, ma allora riferito al saldo e, quindi, all'esatta determinazione del *quantum*.

Ne consegue che l'istanza di saldo del 2015 deve qualificarsi come procedimento autonomo e non ancora definito alla data di entrata in vigore della L. 122/2016, restando soggetta al regime transitorio ex art. 15, comma 3.

Non può quindi condividersi la tesi secondo cui, alla data della domanda, sarebbe già sorto in capo alla ricorrente un diritto soggettivo perfetto a percepire il risarcimento nella maggiore misura accertata in via definitiva con il finale pronunciamento della sussistenza della penale responsabilità in danno del congiunto della parte istante.



Come chiarito da questa Corte, il diritto all'erogazione del beneficio presuppone l'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti normativi, accertamento che si compie all'esito del procedimento amministrativo; fino a tale momento, la posizione dell'istante non integra un diritto quesito, ma una situazione giuridica in corso di formazione, suscettibile di essere disciplinata dalla normativa sopravvenuta. Tale accertamento, già operato con riferimento ai minori requisiti imposti al momento per le prime erogazioni, va poi rinnovato al momento dell'istanza di liquidazione del saldo.

Per le ragioni che precedono, le prospettate violazioni dei principi costituzionali e convenzionali risultano infondate, non essendo configurabile una lesione del legittimo affidamento in presenza di una situazione non ancora definitivamente consolidata.

In particolare, è manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 L. 122/2016 e 4 L. 512/1999 per le seguenti ragioni: sia perché al momento dell'entrata in vigore della legge (luglio 2016), la ricorrente non era titolare di un diritto consolidato al saldo, ma di una mera posizione di aspettativa all'esito di un procedimento amministrativo ancora in corso; sia perché l'art. 15, comma 3, àncora l'applicazione della nuova disciplina a un dato oggettivo e generale (la mancata definizione dell'istanza), realizzando un bilanciamento - evidentemente reputato equo dal legislatore - tra l'interesse pubblico al contenimento della spesa solidaristica e l'affidamento del privato; sia perché, essendo, come sopra rilevato, il requisito della totale estraneità immanente alla *ratio* del Fondo, la norma non viola il legittimo affidamento ma esplicita un principio di ordine pubblico volto a evitare che lo Stato finanzi indirettamente soggetti contigui alla criminalità; sia, infine, perché una normativa transitoria necessariamente attua una diversificazione delle situazioni giuridiche regolate *ex novo* rispetto a quelle preesistenti, sottraendosi, di norma, a censure di disparità di trattamento (tranne il



caso, che qui non ricorre, di manifesta irrazionalità e, quindi, solo in tale ipotesi configurandosi una violazione del principio di uguaglianza).

5. Parimenti infondato è il ricorso incidentale del Ministero dell'Interno.

Il ministero ricorrente denuncia la violazione degli artt. 15 della legge n. 122 del 2016 e 4 della legge n. 512 del 1999, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la ripetibilità delle somme già erogate alla ricorrente negli anni 2005 e 2008.

5.1. Va preliminarmente dato atto che dalla lettura del ricorso incidentale emerge che l'Amministrazione si limita a ribadire la tesi astratta dell'unicità del beneficio, senza confrontarsi con gli elementi di causa posti a fondamento della qualificazione operata dal giudice di merito, il quale ha qualificato i procedimenti del 2005 e 2008 come 'definiti' ai sensi dell'art. 15, comma 3, L. n. 122/2016. L'Amministrazione ha insistito nella riproposizione astratta della tesi dell'unitarietà del beneficio, senza tuttavia indicare adeguatamente quali atti o documenti, prodotti nei gradi di merito, avrebbero dovuto condurre a una diversa qualificazione della stabilità di quelle erogazioni

5.2. In disparte il rilievo che precede, che potrebbe condurre ad una declaratoria di inammissibilità, il ricorso incidentale è infondato.

La corte territoriale ha ritenuto che le erogazioni riconosciute nel 2005 e nel 2008 dovessero considerarsi esiti di procedimenti ormai definiti e non suscettibili di revoca, valorizzando, in particolare, il disposto dell'art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016, nella parte in cui (come si è visto, in base ad una non irrazionale modulazione degli effetti dell'introduzione espressa della norma che esige l'ulteriore requisito) tutela l'intangibilità dei provvedimenti favorevoli non più soggetti a sindacato giurisdizionale.

Tale conclusione è corretta.

Invero, la disciplina intertemporale richiamata distingue chiaramente tra: le istanze ancora in corso di definizione al momento



dell'entrata in vigore della legge; i procedimenti già definiti, rispetto ai quali il legislatore ha inteso assicurare stabilità agli effetti prodotti.

Nel caso di specie, le erogazioni del 2005 e del 2008 sono intervenute all'esito di procedimenti esauriti e sulla base di titoli (sentenze penali con provvisionale) ormai definitivi, sicché non possono essere incise da una disposizione sopravvenuta destinata espressamente alle sole pratiche non ancora definite.

Tale autonomia non è meramente cronologica, ma strutturale e funzionale, atteso che ciascuna istanza di accesso al Fondo, anche se fondata sul medesimo titolo risarcitorio, dà luogo ad un distinto procedimento amministrativo, autonomamente definito e suscettibile di consolidazione, sicché gli esiti delle precedenti istanze non sono automaticamente travolti dall'esito negativo di una successiva domanda di integrazione.

Né può essere condivisa la tesi secondo cui le somme corrisposte a titolo di provvisionale costituiscano meri acconti revocabili in ogni tempo.

Invero - a prescindere dal rilievo che la provvisionale, pur assolvendo ad una funzione anticipatoria rispetto alla liquidazione integrale del danno, si fonda pur sempre su un accertamento giurisdizionale già compiuto e produce effetti patrimoniali non provvisori quanto all'*an debeatur* (beninteso, ove poi la penale responsabilità resti confermata all'esito del relativo procedimento) - occorre considerare che la stabilità delle erogazioni già disposte discende - in via dirimente - dalla disciplina intertemporale di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016, che limita espressamente l'applicazione del nuovo regime alle sole istanze non ancora definite, facendo salvi gli effetti dei provvedimenti favorevoli già adottati e non più soggetti a sindacato.

La previsione di intangibilità non si limita a escludere l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta, ma preclude



anche un riesame in via sostanziale dei presupposti già accertati (e sufficienti in base alla disciplina del tempo), al di fuori delle specifiche ipotesi di revoca tipizzate dalla normativa di settore.

Orbene, se la fase amministrativa si è chiusa con l'erogazione (anche a titolo di provvisoria) e non vi è stata impugnazione tempestiva, né è venuto meno il riconoscimento della penale responsabilità in danno della vittima, il rapporto non può che intendersi esaurito.

La successiva verifica negativa dei requisiti di accesso al Fondo, compiuta in sede di esame di una nuova istanza, non può incidere retroattivamente su erogazioni già riconosciute all'esito di procedimenti esauriti, non essendo consentito un riesame generalizzato, in via sostanziale, di situazioni ormai consolidate al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla disciplina speciale.

In definitiva, la ricostruzione prospettata dall'Amministrazione, fondata sulla teoria dell'indebito oggettivo, non può trovare accoglimento, attesa la specialità della disciplina del Fondo, che regola in modo compiuto e derogatorio le ipotesi di ripetizione delle somme erogate e non consente un sindacato retroattivo generalizzato dei presupposti già accertati.

Per tale ragione, anche il ricorso incidentale è infondato: la stabilità delle erogazioni del 2005 e 2008 (pari a € 100.000) discende dal medesimo art. 15, comma 3, della L. 122/2016, che, nel disciplinare il regime transitorio, tutela l'intangibilità dei provvedimenti favorevoli già definiti e non più soggetti a sindacato giurisdizionale alla data di entrata in vigore della legge. Tale scelta legislativa preclude all'Amministrazione un sindacato retroattivo generalizzato, quanto meno in base all'ulteriore requisito specificato nel 2016, sugli esiti dei procedimenti ormai esauriti da tempo (nella specie, oltre un decennio).

6. In definitiva, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vengono decisi sulla base dei seguenti principi di diritto:



<<In tema di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge n. 512 del 1999, la condanna provvisoriale riconosciuta alla parte civile in sede penale, pur ricollegandosi ad un accertamento giurisdizionale sull'an debeat, è caratterizzata da una ontologica provvisorietà e non attribuisce un diritto quesito all'erogazione dell'eventuale saldo del risarcimento e, quindi, del corrispondente beneficio; pertanto, l'Amministrazione, in sede di istanza di saldo, è legittimata a verificare ex novo la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina in vigore, anche sopravvenuta.

<<Tra tali requisiti rientra quello della totale estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali, che, ancorché espressamente codificato dalla legge n. 122 del 2016, costituisce presupposto immanente alla ratio della disciplina originaria, sicché la sua applicazione alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della novella non integra violazione del principio di irretroattività né del legittimo affidamento.

<<Ai fini del regime transitorio di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 122 del 2016, ciascuna istanza di accesso al Fondo - anche se fondata sul medesimo titolo risarcitorio - dà luogo ad un autonomo procedimento amministrativo, suscettibile di distinta definizione e consolidazione, con la conseguenza che le erogazioni già disposte all'esito di procedimenti esauriti, quand'anche in base a provvisori penali, non sono incise dalla disciplina sopravvenuta, né possono essere rimesse in discussione in via retroattiva, al di fuori delle ipotesi tipizzate dalla normativa di settore, restando precluso un riesame generalizzato dei presupposti già accertati».

6. Al rigetto del ricorso principale ed al rigetto del ricorso incidentale consegue la compensazione tra le parti delle spese processuali, nonché la declaratoria della sussistenza, a carico della sola ricorrente principale, essendo escluso il ricorrente incidentale dalla relativa disciplina (come affermato fin da Cass. 14 marzo 2014, n.



5955), dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315).

P. Q. M.

La Corte

- rigetta il ricorso principale;
- rigetta il ricorso incidentale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità;
- ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del co. 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Consigliere estensore

Pasquale Gianniti

Il Presidente

Franco De Stefano

